

Allegato "B" al repertorio n. 101.431/15.276

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società in accomandita per azioni denominata "GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni".

#### Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, Via del Carmine 10, c/o Simon Fiduciaria S.p.A.

#### Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.

In particolare la società ha lo scopo di assicurare la compattezza e continuità nella gestione della partecipazione di controllo della Società per Azioni ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE.

In via meramente strumentale ed accessoria la società può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od anche solo opportune.



Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacento.

### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

#### Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 130.521.100 (centotrentamilionicinquecentoventunomilacento) suddiviso in n. 2.610.422 (duemilioneiseicentodiecimilaquattrocentoventidue) azioni ordinarie da euro 50 (cinquanta) nominali cadauna.

L'assemblea del 24 marzo 2003 ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il 31 maggio 2003, il capitale sociale a euro 158.306.050 (centocinquantottomilionitrecentoseimilacinquanta).

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 30 novembre 1995, del 13 dicembre 1998, del 12 luglio 1999, del 15 gennaio 2002 e del 24 marzo 2003, il capitale sociale sarà aumentato di ulteriori euro 17.646.800 (diciassettemilioneiseicentoquarantaseimilaottocento) mediante emissione di ulteriori n. 352.936 (trecentocinquantaduemilanovecentotrentasei) azioni ordinarie da euro 50 (cinquanta) nominali cadauna da emettere esclusivamente in correlazione alla conversione delle n. 88.012.600 (ottantottomilionidodicimilaseicento) obbligazioni convertibili nominative da lire mille nominali cadauna rappresentanti i prestiti "1996/2006 - 8%" e "1999/2006 - 4,60%" dei quali è stata disposta

l'emissione con le deliberazioni del 30 novembre 1995 e del 13 dicembre 1998 e alla conversione delle n. 277.635 (duecentosettantasettemilaseicentotrentacinque) obbligazioni convertibili nominative da euro trecento nominali cadauna rappresentanti il prestito "2003/2008 - 4%" del quale è stata disposta l'emissione con la deliberazione del 24 marzo 2003.

Le deliberazioni di aumento del capitale sono irrevocabili sino al compimento delle operazioni di conversione.

Compite tali operazioni il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni emesse a fronte della conversione.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

#### Articolo 6 - Cessione azioni

Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti; diversamente esse, quando siano state interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'Azionista, al quale faranno carico le spese relative alla emissione dei titoli.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente Statuto.

Le azioni ordinarie possono essere liberamente alienate a discendenti consanguinei del possessore o, purché siano già possessori di azioni ordinarie, ad ascendenti o fratelli del possessore. In caso diverso le azioni ordinarie non possono essere



alienate a chicchessia, con effetto verso la Società, se non siano state preventivamente offerte alla Società.

L'offerta in vendita deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio degli Accomandatari della Società e la Società potrà dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 giorni dal ricevimento.

In caso di accettazione dell'offerta da parte della Società, le azioni offerte debbono essere trasferite e pagate entro un mese dalla data in cui il Presidente del Consiglio degli Accomandatari avrà comunicato all'Azionista offerente l'accettazione dell'offerta. Il prezzo unitario di trasferimento sarà determinato in base al valore corrente delle attività della Società - assumendo per le azioni IFI ordinarie la media dei prezzi di compenso delle azioni IFI privilegiate registrati sul sistema telematico delle Borse Valori Italiane nei sei mesi precedenti la comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio degli Accomandatari - dedotte le eventuali passività.

Qualora la Società non intenda accettare l'offerta, le azioni possono essere alienate liberamente, con effetto verso la Società, ad altri possessori di azioni ordinarie (diversi dal coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) e a società del Gruppo.

Successivamente, in caso di offerta di vendita a soggetti diversi dagli altri possessori di azioni ordinarie e da società del Gruppo,

qualora la Società non abbia inteso o non intenda accettare l'offerta al prezzo e con le modalità indicate come sopra (5° comma di questo articolo), il Presidente del Consiglio degli Accomandatari della Società, entro i quindici giorni successivi alla nuova comunicazione dell'offerta a terzi, deve comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'offerta agli altri possessori di azioni ordinarie, (diversi dal coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) ciascuno dei quali potrà dichiarare di accettarla al prezzo e con le modalità indicate come sopra per l'acquisto da parte della Società (5° comma di questo articolo), in proporzione alla quota di azioni ordinarie già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al Presidente nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ogni possessore di azioni ordinarie ha diritto di accrescimento proporzionale per le quote non accettate da altri azionisti e, pertanto, in mancanza di accettazione dell'offerta da parte di taluni azionisti, la loro quota verrà nuovamente offerta a tutti gli altri in proporzione con la stessa procedura e gli stessi termini per la comunicazione e l'accettazione e così fino ad esaurimento.

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle azioni; i diritti di opzione derivanti da operazioni sul capitale sono ugualmente subordinati alla procedura prevista per la cessione del titolo in



proprietà. In questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato, o il diritto di opzione, e il relativo prezzo di trasferimento sarà determinato dal Consiglio degli Accomandatari, d'accordo con i Sindaci, in base al valore corrente delle attività della Società - assumendo per le azioni IFI ordinarie la media dei prezzi di compenso delle azioni IFI privilegiate registrati sul sistema telematico delle Borse Valori Italiane nei sei mesi precedenti la comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio degli Accomandatari - dedotte le eventuali passività.

Le azioni ordinarie pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei dell'Azionista dante causa o altri possessori di azioni ordinarie dovranno essere offerte in opzione alla Società e poi ad ogni altro azionista ordinario (diverso dal coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) al prezzo, nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede, il legatario o il donatario non sarà iscritto nel libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni, con effetto verso la Società, a soggetti diversi dagli altri possessori di azioni ordinarie ma non al coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria.

Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti commi, i possessori di azioni ordinarie (con esclusione del coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) possono liberamente trasferire le azioni ordinarie a discendenti consanguinei, ad altri azionisti ordinari (ma non al coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) e a società del Gruppo. In ogni altro caso per il trasferimento delle azioni ordinarie a soggetti diversi dai discendenti consanguinei dei possessori, dagli altri possessori di azioni ordinarie e da società del Gruppo deve essere richiesta dall'Azionista cedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la preventiva autorizzazione del Consiglio degli Accomandatari, il quale può negarla qualora la persona dell'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni ordinarie. Il Consiglio degli Accomandatari deve portare a conoscenza dell'Azionista interessato la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento. In caso di diniego dell'autorizzazione il Consiglio degli Accomandatari, d'intesa con l'Azionista interessato, farà ogni ragionevole sforzo per il collocamento delle azioni entro il termine massimo di 90 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, le azioni in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purchè nel termine dei sei mesi successivi; trascorso inutilmente il quale, l'azionista dovrà preventivamente offrirle in opzione agli altri soci ordinari (diversi



dal coniuge non separato cui siano pervenute azioni ordinarie per successione legittima o testamentaria) e seguire tutta la procedura di cui sopra.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le azioni ordinarie possono pervenire per successione legittima o testamentaria al coniuge non separato a condizione che il Consiglio degli Accomandatari presti il proprio consenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Le azioni pervenute al coniuge non separato ai sensi del presente comma potranno essere nuovamente trasferite, anche per donazione o per successione legittima o testamentaria, solo previa autorizzazione del Consiglio degli Accomandatari. In caso di diniego di autorizzazione le azioni ordinarie dovranno essere offerte in opzione alla Società e così via secondo la procedura di cui sopra.

Tutta la regolamentazione di cui al presente articolo relativa alle azioni ordinarie, si applica anche ai trasferimenti o alla costituzione di diritti reali sulle obbligazioni convertibili nominative emesse.

### TITOLO III - ASSEMBLEA

#### Articolo 7 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, in via ordinaria e straordinaria, secondo le norme di legge.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate quando siano presenti tutti i componenti l'organo amministrativo, tutti i sindaci e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da un altro socio, nel rispetto della normativa in vigore.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere convocata anche oltre i quattro mesi ma comunque entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 8 - Deliberazioni

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci ordinari che rappresentino la maggioranza dei voti dello stesso capitale.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali degli Azionisti delle singole categorie di azioni.

#### Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal socio accomandatario Umberto Agnelli o, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio



accomandatario Gianluigi Gabetti o, in caso di assenza o impedimento dei due soci suddetti, dal più anziano in età degli altri soci accomandatari.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

##### Articolo 10 - Organo amministrativo

La società è amministrata dai soci accomandatari.

Soci accomandatari sono i signori:

- 1) Umberto AGNELLI, nato a Losanna (Svizzera) il 1° novembre 1934,
- 2) John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976,
- 3) Alessandro NASI, nato a Torino il 18 aprile 1974,
- 4) Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924,
- 5) Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, nato a Roma il giorno 11 gennaio 1947.

Ciascun socio accomandatario perde tale qualifica per acquistare automaticamente quella di socio accomandante alla conclusione dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio annuale precedente nel quale ha compiuto 75 anni.

Tuttavia tale termine di 75 anni può essere prorogato, una o più volte, per ciascun accomandatario per periodi di volta in volta non superiori al triennio, quando in assemblea ordinaria la

proposta ottenga la maggioranza dei voti dei soci accomandanti nonché il consenso della maggioranza dei soci accomandatari.

Ciascun socio accomandatario deve essere socio ordinario e può essere nominato o revocato soltanto con la maggioranza prescritta all'articolo 8 per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria; la nomina deve essere approvata da tutti i soci Accomandatari in carica.

Segretario dell'Organo amministrativo è nominato Franzo Grande Stevens.

#### Articolo 11 - Poteri dell'organo amministrativo

Al Consiglio degli accomandatari spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell'Assemblea. Essi li esercitano con il voto favorevole della maggioranza dei soci accomandatari in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio degli accomandatari Umberto Agnelli o, in caso di sua assenza, del vice presidente Gianluigi Gabetti.

In ogni caso però qualunque atto di disposizione sulle azioni ordinarie della società I.F.I. p.az. che non lasci in piena proprietà alla società "GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni" almeno il 51% del capitale ordinario IFI dovrà essere previamente autorizzato da tutti i soci accomandatari in carica e dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 12 - Cariche sociali



Presidente del Consiglio degli accomandatari è nominato Umberto Agnelli e vice presidente è nominato Gianluigi Gabetti.

#### Articolo 13 - Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi spettano a Umberto Agnelli o, in caso di sua assenza o impedimento, a Gianluigi Gabetti.

#### Articolo 14 - Riunioni

Il Consiglio degli accomandatari deve essere convocato presso la sede od altrove, in Italia o all'estero, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco delle materie da trattare, salvi i casi di urgenza nei quali può essere convocato per telegramma o telefono.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza o teleconferenza. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 15 - Sindaci

Il collegio sindacale è formato di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge. Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

### TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

#### Articolo 17 - Bilancio

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila l'inventario e il bilancio dell'impresa con il relativo conto dei profitti e delle perdite, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### Articolo 18 - Utili

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge;
- gli utili rimanenti verranno destinati dopo eventuali accantonamenti, alle azioni.

I soci, salvo loro diversa deliberazione, si atterranno in linea di massima al principio di distribuire tutto l'utile derivante dai dividendi percepiti dalla partecipazione di controllo nella società IFI p.az.. I dividendi non ritirati nel termine di cinque anni, sono prescritti a vantaggio della società.

#### Articolo 19 - Acconti dividendo

La società potrà, nelle forme e nella misura previste dalla legge in quanto possibile, deliberare il pagamento di acconti sul dividendo.

### TITOLO VII - NORME FINALI

#### Articolo 20 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i relativi poteri.

#### Articolo 21 - Giurisdizione



La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria del luogo ove ha la sua sede legale.

Articolo 22 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmati:

Umberto AGNELLI

Ettore MORONE Notaio